

PATENT BOX

Norma di riferimento

Art. 1 co. 37 – 45 Legge n. 190 del 23.12.2014

Art. 5 Decreto Legge n. 3 del 24.01.2015 (convertito con Legge n. 33 del 24.03.2015)

Decreto interministeriale MISE – MEF del 30.07.2015 (G.U. n.244 del 20.10.2015)

Provvedimento Agenzia delle Entrate 10 novembre 2015, n. 144042

Tipologia dell'intervento

Introduzione di un regime opzionale di esenzione parziale da imposte dirette e Irap dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

Beneficiari

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di capitali, società di persone) che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti stipulati con università, enti di ricerca e start up innovative. L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

Definizione di bene immateriale

L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
- marchi di impresa, inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione;
- disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali (comprese quelle commerciali o scientifiche) proteggibili come informazioni segrete e giuridicamente tutelabili.

Definizione di attività di ricerca e sviluppo

Nelle attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all'accrescimento del valore del bene rientrano:

- la ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design;
- la ricerca applicata: ricerca pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o migliorare) prodotti, processi o servizi; lo sviluppo sperimentale e competitivo da intendersi quale acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Nelle attività di sviluppo sperimentale rientrano anche quelle volte alla costruzione di prototipi e campioni;
- il *design*: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi e attività di sviluppo dei marchi;
- l'ideazione e la realizzazione del *software* protetto da *copyright*;
- le ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato e gli altri studi e interventi finalizzati all'adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi;



 le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale di prodotti e servizi.

Determinazione della quota di reddito agevolabile

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un rapporto in cui al numeratore figurano i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo incrementati fino a un massimo del 30% delle eventuali spese sostenute per l'acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo. Al denominatore, invece, va indicata la totalità delle spese sostenute relative allo stesso bene.

L'esenzione crescerà gradualmente, 30% nel 2015, 40% nel 2016, per stabilizzarsi, a regime, al 50%. Nella formazione del reddito d'impresa, inoltre, non concorrono le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a condizione che almeno il 90% del corrispettivo della cessione sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo alla vendita.

Modalità di esercizio e durata

L'opzione è irrevocabile, rinnovabile e ha durata pari a cinque periodi di imposta.

Nei primi due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 l'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate. Dal momento della comunicazione, l'opzione riguarderà il periodo di imposta in corso e i successivi quattro. A partire, invece, dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione va comunicata in dichiarazione dei redditi.

Tracciabilità delle spese e dei redditi

Per beneficiare dell'agevolazione deve esserci un collegamento diretto tra le attività di R&S elencate nel decreto e i beni immateriali, anch'essi specificati nel decreto. Tale collegamento deve risultare da uno specifico sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

Procedura di ruling

La procedura di *ruling* con l'Agenzia delle Entrate, che serve per calcolare la quota di reddito agevolabile, è obbligatoria nel caso di utilizzo diretto dei beni, mentre, è opzionale per i casi di utilizzo indiretto e cessione dei beni immateriali.